



Proposta di legge n. 217/10<sup>^</sup> di iniziativa del Consigliere regionale M. Mirabello, recante:  
“Interventi per l’assistenza a favore dei ciechi pluriminorati”

**Relatore: Michelangelo Mirabello**

**Il Dirigente**

**F.to avv. Giovanni Fedele**

**Il Presidente**

**F.to On. Michelangelo Mirabello**

PROPOSTA DI LEGGE N. 217/10<sup>A</sup> DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE M. MIRABELLO,  
RECANTE:

“INTERVENTI PER L'ASSISTENZA A FAVORE DEI CIECHI PLURIMINORATI”

### **Relazione**

La pluriminorazione può definirsi come quella condizione sanitaria caratterizzata dalla compresenza di distinte minorazioni invalidanti (ad esempio cecità e cardiopatia). Nella valutazione della invalidità civile, le distinte minorazioni contribuiscono tutte alla determinazione della percentuale di inabilità lavorativa. Esse, però, non vengono semplicemente sommate tra di loro, bensì globalmente ponderate in misura e con modalità diverse secondo debbano definirsi “funzionalmente in concorso” o meramente “coesistenti”. Essere pluriminorati psicosensoriali significa avere una disabilità congiunta della vista e dell'udito, una minorazione di entrambi i canali sensoriali e una disabilità intellettiva, oltre a deficit motori o problemi comportamentali, patologie organiche, danni neurologici.

Si tratta di disabilità che comportano serie limitazioni nella capacità di comunicare, nell'autonomia personale e nell'apprendimento, oltre a gravi difficoltà anche nella percezione dell'ambiente circostante e nelle relazioni interpersonali. Si tratta di una situazione che non consente alla persona di potersi includere nella società, in ogni forma e situazione, e, in assenza di adeguato sostegno giornaliero, di essere destinata all'emarginazione.

Nel 2001, l'Organizzazione Mondiale della Sanità approva la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, meglio conosciuta come ICF. Il concetto rivoluzionario dell'ICF, rispetto all'accezione classica di diagnosi e terapia, introduce una nuova mentalità di osservazione del paziente, non più statica e cristallizzata nella sola rilevazione del segno clinico, bensì nella sua estrinsecazione funzionale e di vita quotidiana (Benedetti, 2008).

Dunque, nella valutazione, l'ICF (2001) tiene conto di fattori contestuali ambientali (norme sociali, ambiente culturale, naturale e costruito, fattori politici, istituzioni, ecc.) e della persona (genere, età, condizioni di salute, capacità di adattamento, background sociale, educazione, professione, esperienze passate, stili caratteriali) classificandoli in maniera sistematica attraverso criteri comuni e comparabili in maniera interdisciplinare.

Principale finalità della Classificazione è considerare la persona nella sua piena globalità, valutando il funzionamento positivo dell'individuo secondo tre dimensioni.

- Strutture e funzioni corporee;

PROPOSTA DI LEGGE N. 217/10<sup>A</sup> DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE M. MIRABELLO,  
RECANTE:

“INTERVENTI PER L'ASSISTENZA A FAVORE DEI CIECHI PLURIMINORATI”

- Attività (dall'aspetto cognitivo a quello costruttivo);
- Partecipazione.

Tale evoluzione è molto importante, in quanto propone di allargare il campo di osservazione e di azione, dalla disabilità alla persona (Piccioni, 2005).

Troppo spesso si tende infatti ad identificare un individuo portatore di una menomazione con la menomazione stessa, considerata come talmente pervasiva e connotante, da rendere “invisibile” tutte le altre caratteristiche della persona, i suoi gusti, le sue attitudini, le sue potenzialità, la sua identità, quasi fosse interamente costruita intorno alla menomazione. (Celani, 2008).

L'ICF porta un'approfondita descrizione delle variabili che influenzano il funzionamento individuale nell'ambito di un contesto e si pone come una preziosa risorsa nel campo della pluridisabilità, condizione nella quale il maggiore ostacolo è stato sempre rappresentato dall'impossibilità di seguire classificazioni per patologia e metodologie standardizzate di intervento, di considerare in uno stesso insieme difficoltà sensoriali, di linguaggio, di attenzione, di memoria, di espressione motoria. Ciò che mancava nelle precedenti classificazioni era la visione globale dell'essere corpo-mente e, come tale, essere persona nella propria unicità, che esprime, attraverso vari canali, desideri, bisogni, soddisfazioni e difficoltà soggettivi in uno spazio ed in un tempo propri ed irripetibili.

La pluridisabilità non rappresenta la semplice somma di più limitazioni compresenti nella stessa persona, quanto invece una interazione permanente di patologie, limitazioni e disabilità all'interno di un sistema dinamico influenzato dagli ambienti interni ed esterni alla persona stessa. (Piccioni, 2005).

Nella pluridisabilità, eterogenea per definizione, l'elemento comune è forse proprio la difficoltà di poter armonizzare quanto giunge attraverso i sensi, apprendere quanto sperimentato, fissare nella memoria le esperienze passate.

Quando si parla di pluridisabilità, ci si riferisce a situazioni che possono essere anche molto diverse tra loro: in tutti i casi occorre valutare le modalità di funzionamento, ma non solo le abilità, il saper fare o non fare, il sapersi muovere e in che modo, il saper affrontare o meno un problema pratico, manuale o più astratto, ma anche il modo di rapportarsi alla realtà, agli altri; osservare se le interpretazioni relativamente agli eventi umani nel quotidiano sono sufficientemente a contatto con

PROPOSTA DI LEGGE N. 217/10<sup>A</sup> DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE M. MIRABELLO,  
RECANTE:

“INTERVENTI PER L'ASSISTENZA A FAVORE DEI CIECHI PLURIMINORATI”

ciò che realmente accade al di fuori della persona, o se invece risentono maggiormente di spinte interiori in modo avulso dal contesto.

In Italia, la legge n. 284 del 28/08/1997 ha emanato disposizioni per la prevenzione, la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati; per la realizzazione dei servizi connessi a tali delicati settori la legge prevede che le amministrazioni pubbliche preposte collaborino con l'Agenda Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB).

### **Analisi dei bisogni e interventi necessari**

La condizione di pluriminorazione non è univoca ma, al contrario, piuttosto poliedrica e può riferirsi a situazioni molto diverse tra loro, dal punto di vista del bambino, del genitore, della relazione, del contesto. I problemi del non vedente pluriminorato richiedono l'azione di servizi specializzati, in grado di affrontare efficacemente eterogenee disabilità con interventi di trattamento e cura tali da favorire l'educazione, l'inserimento sociale, il riconoscimento e la tutela dei suoi diritti di pari opportunità nella scuola, nel lavoro e nella società. Quanto sopra richiede la previsione e realizzazione di attività diverse che abbiano come utenti il pluriminorato, in considerazione dell'età, nonché il nucleo familiare in cui vive.

I servizi necessari, suddivisi per età, possono essere così individuati:

#### **A) CONSULENZA ALLE FAMIGLIE**

Questa attività è dedicata alla famiglia del non vedente pluriminorato. Il ruolo dei familiari è determinante per l'efficacia del servizio.

Secondo l'età del soggetto cieco pluriminorato, si rilevano necessari interventi differenziati a favore della famiglia:

- età evolutiva:

- aiutare la famiglia del bambino cieco o ipovedente, con sospetto di multihandicap, a prendere consapevolezza dell'importanza dell'intervento e delle diagnosi funzionale precoce, poiché la minorazione visiva potrebbe essere solo l'aspetto di una multi-fattorialità di cause ed effetti;

PROPOSTA DI LEGGE N. 217/10<sup>A</sup> DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE M. MIRABELLO,  
RECANTE:

“INTERVENTI PER L'ASSISTENZA A FAVORE DEI CIECHI PLURIMINORATI”

- predisporre insieme alla famiglia interventi globali di aiuto scolastico ed extrascolastico in risposta ai bisogni specifici del bambino;
  - individuare con la famiglia gli ausili necessari per migliorare l'autonomia del cieco pluriminorato, non ricomprese nel nomenclatore tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale di cui al D.M. 28 dicembre 1992 e gli ausili necessari per una migliore integrazione scolastica;
  - incrementare e migliorare i rapporti docente/genitore nell'educazione del bambino cieco multi-handicappato;
  - evitare l'eccesso di medicalizzazione degli interventi a favore di un approccio emotivo, educativo, sociale, che punti sulle risorse bio-psichiche del bambino e della famiglia;
  - far elaborare alla famiglia i vissuti e le insorgenze di ipo o iper-protezione che potrebbero favorire un'evoluzione negativa del quadro delle pluriminorazioni, incidendo anche sulla sfera emozionale e psico-affettiva del bambino, che ha un'importanza fondamentale nel processo evolutivo;
  - fornire assistenza alla famiglia nel rapporto con le strutture e le istituzioni;
  - attivare risorse per l'inserimento del cieco pluriminorato nei comuni programmi di intervento per i minori.
- età adulta:
- orientare la famiglia e/o il cieco pluriminorato nella ricerca di luoghi formativi adeguati e rispondere da una parte ai bisogni del disabile, dall'altra ai possibili sbocchi nel mercato occupazionale;

PROPOSTA DI LEGGE N. 217/10<sup>A</sup> DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE M. MIRABELLO,  
RECANTE:

“INTERVENTI PER L'ASSISTENZA A FAVORE DEI CIECHI PLURIMINORATI”

- aiutare la famiglia nella ricerca di una eventuale occupazione del familiare pluriminorato, ove possibile;
  - favorire la partecipazione, in collaborazione con i familiari, alla vita sociale autonoma e indipendente, con la sperimentazione di forme di residenzialità programmata, di partecipazione sociale, sportiva e ricreativa;
- terza età:
- fornire alle famiglie forme di intervento materiale, sperimentando l'assistenza domiciliare;
  - attivare risorse per l'inserimento dell'anziano cieco pluriminorato anche nei programmi di intervento pubblici in favore della Terza Età.

***B) PREPARAZIONE E SOSTEGNO ALLA FREQUENZA DELLA SCUOLA COMUNE  
E ASSISTENZA DIDATTICA EXTRA-SCOLASTICA***

Sono purtroppo note le carenze dell'offerta formativa, della fruizione degli ausili, strumenti e materiali tiflodidattico, delle attività complementari e di sostegno all'azione educativa/formativa in seno alle strutture pubbliche preposte.

Il progetto pertanto si propone la costruzione di un percorso specifico che, nel contesto di quanto già esistente in materia di integrazione scolastica, aggiunga concreti interventi idonei a sostenere l'alunno cieco pluriminorato nella sua formazione scolastica.

Le attività del progetto in questo settore saranno in particolare:

- a) consulenze specialistiche per l'acquisizione e l'uso da parte dell'alunno pluriminorato della migliore strumentazione tiflodidattica ed informatica;
- b) collaborazione con gli insegnanti di sostegno nella metodologia e nella programmazione specifica di percorsi idonei al superamento relativo alle barriere visive (testi in braille, supporti informatici di documentazione, hardware e software dedicati ed altro);

PROPOSTA DI LEGGE N. 217/10<sup>A</sup> DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE M. MIRABELLO,  
RECANTE:

“INTERVENTI PER L'ASSISTENZA A FAVORE DEI CIECHI PLURIMINORATI”

c) programmazione ed attuazione delle attività complementari quali musica, disegno, laboratori ludico-ricreativi, attività motoria.

Con l'apporto di specialisti di provata esperienza si potranno quindi soddisfare gli obiettivi di una reale integrazione scolastica dei non vedenti pluriminorati,

### ***C) ASSISTENZA DOMICILIARE***

L'assistenza domiciliata in favore dei ciechi pluriminorati rafforza il compito di consulenza e supporto del programma alle famiglie; essa viene attuata attraverso forme di assistenza rivolte ai casi più gravi, ove occorre tempestivamente affrontare gravi problematiche con risvolti sociali, educativi e riabilitativi. Attraverso l'assistenza domiciliare integrata vengono sostenute le famiglie nell'assolvimento dei compiti extrascolastici e nella gestione in casi di particolare urgenza e necessità familiare.

L'assistenza domiciliare integrata è fornita da professionalità specifiche al fine di produrre un reale valore aggiunto all'educazione intrafamiliare e segue una programmazione per obiettivi minimi e verificabili nel tempo.

E' necessaria quindi una legge che preveda espressamente dei fondi da destinare alla realizzazione delle attività sopra indicate e consenta di dare una risposta ad una esigenza sociale reale, quale è appunto la situazione dei ciechi pluriminorati.

I ciechi pluriminorati sul territorio regionale, considerando quelli riconosciuti tali dalle commissioni sanitarie e quelli affetti da pluriminorazioni ma non ancora riconosciuti, sono numerosi, presenti in tutte le 5 Province Calabresi, dati facilmente riscontrabili presso gli archivi Inps e presso le associazioni di categoria.

Altre Regioni dello Stato Italiano hanno già adottato un testo normativo sulla materia con destinazione di quota dei fondi annualmente stanziati per le persone non autosufficienti.

La rilevanza sociale dei ciechi pluriminorati è tale da rendere necessario un intervento normativo al fine di realizzare i presupposti giuridici per creare una rete di assistenza, per

PROPOSTA DI LEGGE N. 217/10<sup>^</sup> DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE M. MIRABELLO,  
RECANTE:

“INTERVENTI PER L'ASSISTENZA A FAVORE DEI CIECHI PLURIMINORATI”

sostenere le associazioni di categoria impegnate nell'assistenza solidaristica alle persone cieche pluriminorate ed alla loro famiglia, per realizzare sostanzialmente, e non solo formalmente, l'integrazione sociale, scolastica e lavorativa del cieco pluriminorato.

**Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

**Titolo:** Proposta di legge numero 217/10<sup>^</sup> recante “Interventi per l’assistenza a favore dei ciechi pluriminorati” di iniziativa del Consigliere regionale Michele Mirabello

**La tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall’attuazione del provvedimento.

*Nella colonna 1* va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

*Nella colonna 2* si descrive con precisione la spesa

*Nella colonna 3* si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

*Nella Colonna 4* si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale, P “Pluriennale”.

*Nella colonna 5* si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Promozione e finanziamento di progetti ed attività a favore dei ciechi pluriminorati	C	P	300.000,00

**Criteri di quantificazione degli oneri finanziari**

Per la quantificazione degli oneri finanziari del disegno di legge qui proposto si prendono in considerazione stime parametriche valutando altre leggi regionali e nazionali come la Regione Veneto con Legge regionale 17/2006; Legge 284/1997; Regione Lazio con la legge del 14 gennaio 1987 n. 8 e ancora Regione Lazio con la legge 28 dicembre 2007 n. 26, art. 17. Da tale stima è emerso che l’importo per il finanziamento delle attività e dei progetti previsti a favore dei ciechi

PROPOSTA DI LEGGE N. 217/10<sup>A</sup> DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE M. MIRABELLO,  
RECANTE:

“INTERVENTI PER L'ASSISTENZA A FAVORE DEI CIECHI PLURIMINORATI”

pluriminorati nelle diverse regioni sono nel complesso in linea con gli oneri previsti dal presente progetto di legge.

Le risorse necessarie al finanziamento del presente disegno di legge vengono così definite:

- a) quanto ad euro 25.000,00, con le risorse disponibili al Programma U.20.03, capitolo U0700120101 dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario 2018 - 2020, acceso ai “Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese per investimenti” il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo;
- b) quanto ad euro 275.000,00, con le risorse disponibili al Programma U.12.08, capitolo U0433110301 dello stato di previsione della spesa di bilancio finanziario 2018 - 2020 il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Indicare nella Tabella 2 la U.P.B. e/ Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente (8.1.01.01.) di parte capitale (8.1.01.02);
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta ad U.P.B. inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

n. UPB/Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
U. 20.03/ CAP.U0700120101	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
U.12.08/ CAP.U0433110301	275.000,00	275.000,00	275.000,00	
<b>Totale</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>900.000.00</b>

PROPOSTA DI LEGGE N. 217/10<sup>A</sup> DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE M. MIRABELLO,  
RECANTE:

“INTERVENTI PER L'ASSISTENZA A FAVORE DEI CIECHI PLURIMINORATI”

**Art. 1**

*(Finalità ed obiettivi)*

1. La Regione Calabria, in attuazione degli articoli 3, 6, 33, 34 e 117, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 3 della legge del 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati), nell'ambito delle finalità e dei diritti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in ottemperanza alla legge regionale 8 gennaio 2002, n. 6 (Disciplina di compiti associativi di rappresentanza e tutela dei disabili calabresi), promuove e finanzia progetti ed attività rivolti all'inclusione sociale ed alla piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società in generale dei ciechi pluriminorati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Calabria si avvale dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) - Comitato Regionale Calabria e dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti (UICI) Consiglio Regionale Calabria - Onlus, in forza del protocollo d'intesa sottoscritto il 23 ottobre 2012 tra Regione Calabria dipartimento competente in materia di politiche sociali, IAPB Calabria e UICI Calabria.

**Art. 2**

*(Competenze e termini)*

1. I progetti di cui all'articolo 1 sono presentati, ogni anno entro il 30 marzo, dall'assessorato competente in materia di politiche sociali, che provvede all'approvazione.

2. L'UICI Consiglio Regionale Calabria - Onlus e l'IAPB Comitato Regionale Calabria, entro il 30 giugno di ciascun anno, trasmettono all'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali una relazione sull'attività svolta nell'esercizio dell'anno precedente.

3. La Regione favorisce e sostiene, in particolare, tutti i progetti realizzati sul territorio regionale, rivolti a tutte le fasce di età, finalizzati alla prevenzione, la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati, attraverso progetti di informazione, prevenzione e riabilitazione visiva, nonché attraverso servizi specializzati rivolti ai ciechi pluriminorati, in grado di affrontare efficacemente eterogenee disabilità con interventi di trattamento e cura tali da favorire l'educazione, l'inserimento sociale, il riconoscimento e la tutela dei suoi diritti di pari opportunità nella scuola, nel lavoro e nella società.

PROPOSTA DI LEGGE N. 217/10<sup>A</sup> DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE M. MIRABELLO,  
RECANTE:

“INTERVENTI PER L'ASSISTENZA A FAVORE DEI CIECHI PLURIMINORATI”

**Art. 3**

*(Contributo)*

1. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge è concesso annualmente, a partire dal 2018, all'UICI Onlus - Consiglio Regionale Calabria e all'IAPB Comitato Regionale Calabria un contributo di 300.000,00 euro da versare sul conto corrente intestato a IAPB Comitato Regionale Calabria.
2. L'erogazione del contributo relativo all'anno successivo è disposta previa presentazione della rendicontazione relativa all'anno precedente.

**Art. 4**

*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 300.000,00 euro, si provvede:
  - a) quanto ad 25.000,00 euro, con le risorse disponibili al Programma U.20.03, capitolo U0700120101 dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario 2018 - 2020, accesso ai “Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese per investimenti” il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo;
  - b) quanto ad 275.000,00 euro, con le risorse disponibili al Programma U.12.08, capitolo U0433110301 dello stato di previsione della spesa di bilancio finanziario 2018 - 2020 il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

**Art. 5**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.